

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Obbligo di comunicare i danni e la sottrazione di beni mobili
- Art. 3 – Registro d'uso
- Art. 4 – Controlli da parte del Comune
- Art. 5 – Divieto di sub-concessione
- Art. 6 – Responsabilità del concessionario
- Art. 7 – Assicurazione del concessionario

PARTE I

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE A SOCIETA' E GRUPPI SPORTIVI PER ALLENAMENTI GINNICI E GARE

- Art. 8 - Titolari delle concessioni temporanee
- Art. 9 - Periodo di concessione.
- Art. 10 – Domanda per la concessione
- art. 11 – Assegnazione e criteri di priorità
- Art. 12 - Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi
- Art. 13 - Pulizie, custodia, sorveglianza
- Art. 14 - Canone d'uso
- Art. 15 - Modalità di pagamento
- Art. 16 - Revoca delle concessioni
- Art. 17 - Deroga provvisoria per i gruppi spontanei

PARTE II

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

- Art. 18 – Domanda per la concessione
- Art. 19 – Assenso dell'Istituto Scolastico
- Art. 20 – Rilascio della concessione
- Art. 21 – Periodi di svolgimento delle attività

- Art. 22 – Canone di concessione
- Art. 23 – Uso dei locali in concessione
- Art. 24 – Oneri di custodia e pulizia dei locali
- Art. 25 – Revoca della concessione

PARTE III

OBBLIGHI CORRELATI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

- Art. 26 -
- Art. 27 -
- Art. 28 -
- Art. 29 -
- Art. 30 -
- Art. 31 -
- art. 32 - Contributi per gestione sicurezza
- art. 33 - NORMA FINALE

PARTE I – ALLEGATO A

PARTE I – ALLEGATO B

LEGGI E REGOLAMENTI APPLICATI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce le modalità secondo le quali il Comune di Ravenna concede in uso temporaneo palestre di sua proprietà a società e gruppi sportivi per allenamenti ginnici e gare, nonché locali scolastici di sua proprietà per le attività e le manifestazioni in orario extrascolastico.

Per la concessione in uso delle palestre, ai solo fini della predisposizione del piano di utilizzo annuale, il regolamento comprende anche le palestre di proprietà provinciale site nel territorio comunale.

Art. 2

Obbligo di comunicare danni o sottrazione di materiale

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare quanto prima, al massimo entro la mattina successiva al concedente ogni danno arrecato ai locali e alle attrezzature, nonché l'eventuale sottrazione di beni mobili all'interno dei locali in uso e delle loro pertinenze.

Art. 3

Registro d'uso

Al momento della consegna e del rilascio dei locali oggetto di concessione o ad ogni cambio di società, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato di fatto dei locali, delle loro pertinenze e delle attrezzature in essi presenti, contenuto in un apposito registro.

Art. 4

Controlli da parte del Comune

Il Comune si riserva di verificare il corretto svolgimento dell'attività concessionata, nonché il rispetto, da parte del concessionario, delle prescrizioni dettate dalla concessione e delle normative in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità.

A tal fine il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato, in ogni momento in cui si svolge l'attività.

Art. 5

Divieto di sub concessione

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte, i locali e le attrezzature oggetto di concessione.

Art. 6

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualunque comportamento, evento o fatto che durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose e che accada all'interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei

percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione.

IL concessionario, nei casi in cui si configura l'applicazione del D.Legs.626/94, assume ogni onere e responsabilità prevista dal decreto stesso; in tutti gli altri casi sarà comunque richiesto il rispetto di quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento.-

In conseguenza della avvenuta valutazione del rischio predisposta dal concessionario ed armonizzato con quella consegnata dall'ente, lo stesso dovrà dichiarare di ritenere la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a svolgere e di conseguenza esonerare da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione.

Art. 7

Assicurazione del concessionario

Il concessionario risponderà dei rischi e degli eventuali danni derivanti dall'uso dei locali e delle attività in essi svolte.-

Pertanto dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, con massimali adeguati alle attività poste in essere.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dal concessionario rispetto a danni non coperti in tutto o in parte dalla suddetta polizza.

Il Comune di Ravenna coprirà i rischi connessi alla proprietà dei locali concessi in uso con ala propria polizza incendi e rischi accessori, nonché con la polizza furto.-

PARTE I

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE A SOCIETÀ E A GRUPPI SPORTIVI PER ALLENAMENTI GINNICI E PER GARE

Art. 8

Titolari delle concessioni temporanee

La concessione temporanea delle palestre scolastiche può essere rilasciata a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, a Enti di Promozione Sportiva o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, o regolarmente iscritti agli albi comunali dell'Associazione sportiva, che svolgono la propria attività, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale, sono di competenza dell'Ufficio Sport del Comune o degli Organi del Decentramento, secondo la distinzione riportata nell'allegato B (d'ora in poi indicati combattivamente negli articoli che seguono semplicemente come "Comune" o "Ente proprietario").

I giochi di squadra possono essere consentiti dall'Ente Locale proprietario, qualora, valutate singolarmente le varie attività, ritenga che sussistano idonee condizioni ambientali e strutturali nell'immobile di sua proprietà.

Art. 9

Periodo di concessione.

La concessione è disposta solo per un periodo di tempo chiaramente definito. Il piano annuale coincide con la durata dell'anno scolastico.

Art. 10

Domanda per la concessione

La domanda di concessione annuale, firmata dal responsabile legale della Società o del Gruppo sportivo, deve essere rivolta al Comune di Ravenna, anche per le palestre di proprietà provinciale, site nel territorio comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro la data fissata annualmente dal Comune. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

L'assegnazione delle palestre della Provincia e i relativi orari di distribuzione, verranno definiti dal Comune, nell'ambito del piano annuale.

La domanda dovrà essere redatte su apposito modulo e dovrà contenere:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;
- b) il programma e la tipologia delle attività che si intendono svolgere;
- c) l'impegno di mantenere i locali giornalmente in condizioni di pulizia e funzionalità;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente il responsabile della Società o del Gruppo sportivo o suo delegato;
- e) una dichiarazione controfirmata dal responsabile legale della Società o Gruppo sportivo nella quale lo stesso si impegna al rispetto delle norme e degli obblighi nella stessa specificati.

Piano annuale

I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

Uso non previsto nel piano annuale .

Qualora le Società o i Gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra piano annuale, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva o per gare di campionato non previste in calendario o per gare amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno otto giorni prima, all'Ente proprietario-

Qualora le società o i gruppi sportivi non siano già inseriti nel piano annuale, la domanda va trasmessa almeno venti giorni prima all'Ente proprietario onde poter chiedere l'assenso alla Istituzione Scolastica di competenza.

Qualora ne concorrano le condizioni, l'Ente Proprietario rilascia apposita autorizzazione.

Art.11

Assegnazione e criteri di priorità

Nell'assegnazione delle palestre avranno la precedenza, in ordine di priorità:

- 1) la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- 2) la squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- 3) le società o gruppi sportivi che fanno attività documentata con i portatori di handicap;
- 4) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'AUSL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni;
- 5) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dagli Enti Locali, dall'AUSL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati.
- 6) i corsi di avviamento allo sport per bimbi e bimbe sotto gli 11 anni;
- 7) i corsi di avviamento per ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni;
- 8) le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico-sportiva ed agonistica;
- 9) le associazioni, gruppi, enti o persone fisiche, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportive, non agonistiche;
- 10) le associazioni, enti o persone fisiche per singole manifestazioni di carattere sportivo o ricreativo;

Inoltre, le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento e agli allenamenti.

La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

Art. 12

Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi

Le società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi .
- b) E' fatto assoluto divieto entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all'attività sportiva.
- c) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- d) E' assolutamente vietato fumare nei locali scolastici.
- e) E' fatto divieto di parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico, salvo specifica autorizzazione.
- f) E' fatto obbligo al mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo.
- g) E' fatto obbligo di rispettare gli orari autorizzati.
- h) Al termine dell'uso, è fatto obbligo di controllare la chiusura delle luci, dei rubinetti, delle finestre e delle porte.
- i) E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni.
- l) Gli istruttori debbono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento.
- m) E' fatto divieto di giocare a calcio a 11 all'interno delle palestre, salvo deroghe espresse, come indicato dall'art. 8.
- n) E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra, non espressamente autorizzati.
- o) E' fatto obbligo di dimostrare, entro il 31 di agosto, di aver provveduto al versamento dei relativi canoni. L'uso delle palestre non sarà concesso ai soggetti che non avranno provveduto a dimostrare di aver effettuato i versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 15, salvo specifiche deroghe concesse dall'Ente Proprietario.

Art. 13

Pulizie, custodia, sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia e della sorveglianza.

Competerà all'Ente Locale proprietario definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti, sentito, secondo legge, l'Istituzione Scolastica.

La Società o il Gruppo sportivo che dispone del maggior numero di ore di utilizzo di una palestra ha l'onere di coordinare il corretto svolgimento delle pulizie. Detta Società, o Gruppo sportivo, dovrà comunicare all'Ente Locale proprietario il nome del coordinatore. Qualora la Società, o il Gruppo sportivo, non vi provveda, l'Ente Locale proprietario competente procederà alla nomina del coordinatore in accordo con detta Società o Gruppo sportivo.

Art. 14
Canone d'uso

La concessione delle palestre, suddivise per categorie, è subordinata al pagamento di apposite tariffe differenziate a seconda della categoria di appartenenza delle palestre (ALLEGATO A) e del tipo di uso.

Art. 15
Modalità di pagamento

Per le attività sportive di allenamento (comprese le gare di campionato, amichevoli e tornei, per le Società e i Gruppi sportivi che svolgono attività continuativa) si dovrà provvedere al pagamento del canone d'uso delle palestre in base ai conteggi trasmessi dal Comune, uno relativamente al periodo luglio-dicembre, l'altro relativamente al periodo gennaio-giugno, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione, secondo il tariffario stabilito.

Le Società e i Gruppi sportivi che non svolgono attività continuativa annuale provvederanno a pagare, il canone dovuto al Comune entro 20 giorni dall'utilizzo.

Art.16
Revoca delle concessioni

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'articolo precedente, si procederà alla revoca della concessione previo sollecito scritto invitando al pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata.-

La concessione è revocabile, a giudizio del Comune o su richiesta dell'autorità scolastica competente, per inosservanza delle prescrizioni o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altro.

La concessione della palestra sarà revocata a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso.

Art. 17
Deroga provvisoria per i gruppi spontanei

Gli Enti Locali proprietari degli immobili possono stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso delle palestre sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

PARTE II

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Art. 18

Domanda per la concessione

La domanda per ottenere la concessione dei locali deve essere indirizzata per scritto al Presidente della Circostrizione ove ha sede l'istituto scolastico dei locali per i quali si chiede l'uso e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico dell'istituto medesimo.

Essa deve pervenire ai soggetti predetti almeno quindici giorni prima della data fissata dell'inizio del periodo richiesto, e deve espressamente contenere la dichiarazione della presa visione del presente regolamento e dell'accettazione di ogni sua clausola e condizione.

E' facoltà della Circostrizione accettare o meno la domanda pervenuta al di fuori del termine di cui al precedente comma.

In ogni caso il periodo dell'attività concessa non deve coincidere o interferire con quello in cui sono state programmate attività da parte degli insegnanti delle scuole ove hanno sede i locali concessi uso.

La domanda deve contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e firma del soggetto richiedente; se presentata da una persona giuridica deve contenere la denominazione, l'indirizzo della sede legale e la firma del suo legale rappresentante pro - tempore;
- 2) l'esatta indicazione della durata del periodo della concessione dell'attività;
- 3) il calendario delle attività programmate;
- 4) il tipo di attività svolta;
- 5) il numero e le caratteristiche dei locali richiesti per lo svolgimento dell'attività;
- 6) le motivazioni in base alle quali si richiede la riduzione del canone nell'eventualità in cui si intenda ottenerla.
- 7) una dichiarazione controfirmata dal responsabile legale della Società o Gruppo nella quale lo stesso si impegna al rispetto delle norme e degli obblighi nella stessa specificati

Nel caso in cui la domanda pervenuta risulti mancante di uno degli elementi sopra elencati, la Circostrizione può richiederne l'integrazione entro sette giorni dal ricevimento.

Art. 19

Assenso dell'Istituto Scolastico

Il rilascio della concessione in uso deve essere subordinato alla dichiarazione di assenso da parte del dirigente dell'Istituto Scolastico i cui locali sono interessati dall'attività per cui è presentata domanda.

Tale dichiarazione di assenso deve essere richiesta dalla Circoscrizione concedente.

Art. 20 **Rilascio della concessione**

Il rilascio della concessione in uso dei locali scolastici per attività e manifestazioni extrascolastiche prevede il pagamento di un canone di concessione al proprietario dei locali.

La concessione all'uso dei locali scolastici è rilasciata con provvedimento della Circoscrizione competente nel quale sono indicate le prescrizioni cui la stessa è soggetta, nonché l'importo del canone e le modalità di pagamento.

Il pagamento del canone per l'uso dei locali, deve essere versato prima dell'inizio del periodo per cui è rilasciata la concessione; nel caso di attività prolungata nel tempo il pagamento deve essere effettuato entro il termine (o i termini) indicati nell'atto di concessione.

Ove l'attività comporti l'utilizzo di materiali, apparecchiature ed attrezzature scolastiche, queste devono essere concesse in uso dall'Istituto Scolastico.

Art. 21 **Periodi di svolgimento delle attività**

Ai fini della determinazione del canone di concessione occorre distinguere:

- a) attività svolte nei periodi 1/1 - 15/4 o 15/10 – 31/12, e comunque nel periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento nell'edificio nel quale sono ospitate
 - 1) attività a durata antimeridiana o pomeridiana o serale (la durata di questi tipo di attività è convenzionalmente fissata in quattro ore);
 - 2) attività a durata giornaliera (otto ore);
 - 3) attività a durata giornaliera e serale (dodici ore).

- b) attività svolte nel periodo 16/4 – 14/10.
 - 1) attività a durata antimeridiana o pomeridiana o serale (la durata di questo tipo di attività è convenzionalmente fissata in quattro ore);
 - 2) attività a durata giornaliera (otto ore);
 - 3) attività a durata giornaliera e serale (dodici ore).

Art. 22 **Canone di concessione**

Con riferimento alla classificazione di cui al precedente articolo 21 devono essere applicati i canoni di concessione appositamente stabiliti.

I canoni di concessione non compensano le spese di custodia e pulizia dei locali che rimangono a carico del richiedente come specificato al successivo articolo 24, i canoni possono essere aggiornati annualmente in ragione dell'incremento delle spese gestionali ed amministrative.

Per attività aventi particolari finalità di carattere sociale o culturale o civile, può essere concessa una riduzione del canone. L'eventuale riduzione è concessa dalla Circoscrizione, previa concertazione dei criteri di priorità con il Servizio Diritto allo Studio.

In ogni caso è richiesto un compenso forfettario per spese giornaliere e amministrative pari al trenta per cento dell'importo del canone.

Sono comunque esentate dal pagamento del canone di concessione le richieste degli Enti Pubblici o degli organismi di cui il Comune fa parte per norme statutarie, nonché di altri Enti o associazioni che ottengono la collaborazione del Comune per le loro iniziative.

Art. 23

Uso dei locali in concessione

Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare i locali e le attrezzature utilizzate, nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

E' espressamente vietata la utilizzazione di locali ed attrezzature che non siano previste nell'atto di concessione.

Art. 24

Oneri di custodia e pulizia dei locali

Il concessionario è responsabile per la custodia, la manutenzione e per la pulizia dei locali.

Oltre al pagamento del canone di concessione sono a carico del richiedente gli oneri di custodia e della adeguata pulizia dei locali dopo l'uso.

Art. 25

Revoca della concessione

La Circoscrizione concedente può revocare la concessione qualora non siano rispettate le normative che disciplinano la materia, le prescrizioni dettate nella concessione stessa, nonché le norme di cui agli articoli 3, 5, 7, 24 e 25 del presente regolamento.

L'atto di revoca deve essere notificato per conoscenza al dirigente dell'istituto scolastico interessato.

PARTE III

OBBLIGHI CORRELATI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE

Art. 26

All'atto della presentazione della domanda di concessione annuale o temporanea, i richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività che intendono svolgere e, in caso di manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgeranno in presenza di pubblico. In quest'ultimo caso i richiedenti dovranno indicare se il pubblico è ammesso con ingresso libero oppure a pagamento. La presenza di pubblico attraverso l'ingresso libero non esime il richiedente dalle responsabilità connesse alla gestione della sicurezza.

Art. 27

In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall'attestazione di aver provveduto:

- i) a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
- ii) di aver provveduto a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione antincendio e pronto soccorso ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- iii) ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Art. 28

Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al comma 2, punti ii) e iii), si applicano anche in assenza di pubblico per le associazioni formalmente costituite.

Art. 29

Il Comune, salvo che negli impianti già dotati di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., non assume l'onere di garantire le condizioni di agibilità per lo svolgimento di "pubblico intrattenimento".

Di norma, non sono pertanto ammesse all'interno degli impianti sportivi, se non espressamente autorizzate dagli uffici competenti del Comune, attività con presenza di pubblico con un numero di spettatori superiori a 200. Il richiedente/concessionario che volesse svolgere attività con presenza di pubblico per un numero di spettatori non superiore a 100 dovrà presentare, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei Geometri che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Nel caso di attività con presenza di pubblico con un numero di spettatori compreso fra 100 e 200 unità, il richiedente/concessionario dovrà presentare una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei Geometri che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche al D.M. 18 marzo 1996 oltre al parere favorevole dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982; sarà inoltre a carico del concessionario ogni onere per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l'attività di pubblico intrattenimento compresi quelli eventualmente necessari per gli adeguamenti strutturali necessari e connessi allo svolgimento dell'attività di "pubblico intrattenimento".

Art. 30

Nei casi di cui all'art. 29 qualora il richiedente, previo parere favorevole del Comune, intenda svolgere attività aventi carattere di "pubblico intrattenimento" dovrà comunque richiedere, con ogni onere a proprio carico ai competenti uffici comunali la licenza di agibilità e la licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 80 e articolo 69 del T.U.L.P.S..

Art. 31

Prima dell'inizio dell'attività, il legale rappresentante delle associazioni formalmente costituite, dovrà dichiarare su apposito modulo:

- a) di aver preso conoscenza ed essere in possesso del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e reso disponibile dall'Ente proprietario;
- b) di aver elaborato e consegnato in allegato alla domanda di concessione il proprio documento di valutazione dei rischi armonizzato con quello messo a disposizione dall'Ente, tenendo finanche conto delle attività che andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate;
- c) di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione come "datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) **(NEL CASO DI ATTIVITA' SPORTIVE)** di aver nominato il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/03/1996, del quale, peraltro, fornisce in allegato alla domanda il nome, il cognome e i relativi attestati che sarà presente durante l'attività e garantirà la gestione della sicurezza ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 18/03/1996 nonché l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10/03/1998.
- e) **(NEL CASO DI ALTRE ATTIVITA')** di aver nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10/03/1998, del quale, peraltro, fornisce in allegato alla domanda il nome, il cognome e i relativi attestati, che sarà presente durante l'attività.
- f) di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.M. 18/03/1996 nel caso di manifestazioni

sportive, ovvero ai sensi del D.M. 10/03/1998 nel caso di altre attività, facendo risalire in capo alle figure di cui ai punti d) e e) precedenti tutte le funzioni operative correlate alla sicurezza;

- g) di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalle figure di cui ai punti d) e e) precedenti, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti all'antincendio e al primo soccorso;
- h) di aver informato i soggetti che saranno presenti durante le attività in merito alle misure individuate ai fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento da tenere in caso di emergenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e s.m.i. e ai sensi del D.M. 18/03/1996, nel caso di manifestazioni sportive, ovvero ai sensi del D.M. 10/03/1998 nel caso di altre attività;

In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- l) di aver provveduto a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
- m) di impegnarsi ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Nel caso in cui le pulizie degli ambienti siano svolte da soggetti terzi dotati di personalità giuridica, il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- n) di avere fornito ai soggetti che effettueranno le pulizie il documento di valutazione dei rischi relativo agli ambienti da pulire;
- o) di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi predisposto dai soggetti che svolgono attività di pulizia.

Art. 32 Contributi per gestione sicurezza

Al fine di favorire l'applicazione dell'art. 31 relativo agli "obblighi correlati alla sicurezza degli impianti e delle strutture", il Comune provvederà:

CORSI DI FORMAZIONE

ad organizzare i "corsi di formazione di cui al DM 18/03/1998 per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio dell'attività", corsi di Tipo B (rischio medio, durata 8 ore), nonché i corsi per addetti al primo soccorso.

I corsi sono svolti massimo 2 volte all'anno, per una partecipazione di un minimo di 15 persone.

Per le attività prolungate (almeno 6 mesi), gli oneri sono a carico del Comune.

Negli altri casi, il concessionario potrà aderire su base volontaria, previo pagamento al Comune della quota fissata ogni anno dallo stesso, sulla base dei prezzi di mercato.

DOCUMENTI DELLA SICUREZZA E FIGURE ADDETTE ALLA SICUREZZA

Per le attività prolungate (almeno 6 mesi), i costi necessari per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 31, comma b), e i costi per la nomina delle figure di cui all'art. 31, comma c), saranno a carico del concessionario.

Il Comune potrà ridurre il canone d'uso per importi non superiori allo stesso canone e sulla base dei prezzi di mercato per adempiere agli obblighi di cui al presente comma nella misura massima all'80% dei costi sostenuti dal concessionario.-

Art. 33 Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.

PARTE I ALLEGATO A)

SUDDIVISIONE DELLE PALESTRE PER CATEGORIE

DA APPLICARE A TUTTE LE PALESTRE DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI RAVENNA

Palestre Tipo A/1 (palestre omologate per attività di campionato nelle categorie C1, C2, B1 e B2, con presenza di pubblico. Per le partite con pubblico non pagante si applicano le tariffe previste per le palestre di tipo A/2)

Provincia (Ravenna): Istituto Tecnico per Geometri "Morigia".
Comune di Ravenna: Scuola Media "Don Minzoni"

Palestre Tipo A/2 (palestre omologate per attività di campionato nelle categorie C1, C2, B1 e B2, senza la presenza di pubblico)

Provincia (Ravenna): Istituto Tecnico Agrario "Perdisa", Istituto Tecnico Commerciale "Ginanni/1", Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini/1" e "N. Baldini/2"; Liceo Scientifico "Oriani"; Istituto Classico "A", IPSIA "Callegari" "A",
Comune di Ravenna: Scuola Media "Montanari "A", Scuola Media di Mezzano, Scuola Media di San Pietro in Vincoli, Scuola Media di Castiglione, Scuola Elementare di Punta Marina.

Palestre Tipo B/1 (palestre omologate per i campionati di categorie minori o non omologate, ma adatte per allenamenti)

Provincia (Ravenna): Istituto Tecnico Commerciale "Ginanni/2"; Istituto Classico "B", Istituto Artistico ,
Comune di Ravenna: Scuola Media "Ricci- Muratori" di viale S. Baldini, Scuola Media S. Alberto, Scuola Media San Pietro in Campiano, Scuola Media Marina di Ravenna - media G. Novello "A" e "B"; Scuola Elementare "A.Torre", Scuola Elementare "Battuzzi", Scuola Elementare "R. Ricci", Scuola Elementare "V. Randi", Scuola Elementare "Garibaldi" di via Rubicone, Scuola Elementare "Pasini", scuola elementare di Classe, Scuola Elementare di Porto Fuori, Scuola Elementare Marina di Ravenna, Scuola Elementare Roncalceci, e Piangipane -

Palestre Tipo B/2 (palestre non omologate per carenze di misure e di servizi)

Provincia (Ravenna): IPSC "Olivetti", IPSIA "Callegari" "B",
Comune di Ravenna: Scuola Media "Montanari" "B", Scuola Elementare "Mordani", "Ex media Rava", Scuola Elementare Ponte Nuovo..

PARTE I -ALLEGATO B

SUDDIVISIONE DELLE PALESTRE PER COMPETENZA

Palestre di competenza della Provincia di Ravenna :

Istituto Tecnico per Geometri "Morigia"; Istituto Tecnico Agrario "Perdisa", Istituto Tecnico Commerciale "Ginanni/1" e "Ginanni/2"; Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini/1" e "N. Baldini/2"; Liceo Scientifico; Istituto Classico "A" e "B", IPSIA "Callegari" "A" e "B", Istituto Artistico, IPSC "Olivetti",

Palestre di competenza U.O. Sport Comune di Ravenna

Scuola Media "Don Minzoni"; Scuola Media "Montanari "A" e "B", Scuola Media "Ricci-Muratori" di viale S. Baldini; media G. Novello "A" e "B";
Scuola Elementare "A.Torre", Scuola Elementare "Battuzzi", Scuola Elementare "R. Ricci", Scuola Elementare "V. Randi", Scuola Elementare "Garibaldi" di via Rubicone, Scuola Elementare "Pasini", Scuola Elementare "Mordani", Scuola Elementare Ponte Nuovo

Palestre di competenza della Terza Circoscrizione

scuola Elementare di Porto Fuori

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione S. Alberto

scuola Media S. Alberto

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione Mezzano

scuola Media di Mezzano

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione Piangipane

Piangipane

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione Roncalceci

scuola Elementare Roncalceci

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione S. Pietro in Vincoli

scuola Media di San Pietro in Vincoli, scuola Media San Pietro in Campiano

Palestre di competenza della Circoscrizione Delegazione Castiglione

Castiglione

Palestre di competenza della Circoscrizione Del Mare

scuola Elementare di Punta Marina; scuola Media Marina di Ravenna; scuola Elementare Marina di Ravenna

LEGGI E REGOLAMENTI APPLICATI

D.M. 18/03/1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”; decreto Ministero dell'Interno - G.U. 11 aprile 1996 -

D.Lgs 19/09/1994 n. 626 “ attuazione delle direttive comunitarie n. ...riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.. ” – con integrazioni dal D.LGS n. 242/96 e DM 10/03/1998 -

DPR 31/05/1974 n. 416 – “Istituzione degli organi collegiali della scuola ;

DPR 24/07/1977 n. 616 – istituzione delle competenze regionali, comunali e provinciali in materia di sport e istruzione;

D. Lgs 16/04/1994 n. 297 – Testo Unico disposizioni per le scuole – riguarda l'uso di attrezzature sportive scolastiche ,

legge 27/12/2002 n. 289 – cosiddetta “Finanziaria 2003” – G.U. n. 305 del 31.12.2002 – fissa disposizione per l'uso degli impianti sportivi scolastici